

I RITARDI NEI PAGAMENTI: LA NUOVA DIRETTIVA

Perché una direttiva sui ritardi dei pagamenti?

Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti. Tuttavia, è possibile che tali pagamenti siano effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti.

Alla luce di quanto sopra, è stata dunque adottata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 2011/7/UE., che si inserisce nel quadro delle proposte di azione illustrate nello Small Business Act (vedi scheda "Small Business Act").

Quale è l'obiettivo e l'ambito di applicazione della direttiva in questione?

Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, il suo scopo è quello di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.

La direttiva si applica a tutte le transazioni commerciali, ovvero a tutte le transazioni tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni o enti che costituiscono parte del settore pubblico, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo, salvo che le parti non abbiano stabilito altrimenti nel contratto. Non vi è dunque alcuna violazione del principio della libertà contrattuale, riconosciuto in tutti gli Stati membri e, pertanto, le parti possono fissare termini di pagamento più lunghi di quelli previsti dalla direttiva. La direttiva non si applica ai contratti con consumatori.

Perché interviene l'Unione europea in questa materia?

Nell'Unione europea i termini di pagamento all'interno dei vari Stati membri variano da una media di circa 32 giorni nei paesi scandinavi a 78 giorni nel sud dell'Europa. Le differenze in questo ambito sono riconducibili a diversi fattori, dall'applicazione di rigide penali ai mezzi di pagamento utilizzati e, anche, a fattori culturali. Tenuto conto di queste profonde differenze tra gli Stati membri, l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri autonomamente e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Inoltre, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Che cosa si intende per “transazioni commerciali” e per “ritardo di pagamento”?

Per "transazioni commerciali" si intendono le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.

Per "ritardo di pagamento" si intende il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui alla direttiva.

Cosa prevedono le disposizioni della direttiva?

Le disposizioni della Direttiva stabiliscono, nella sostanza, che:

- gli enti pubblici devono pagare entro 30 giorni (o - solo in circostanze del tutto eccezionali - entro 60 giorni) i beni ed i servizi che hanno acquistato dalle imprese.
- le imprese devono regolare le fatture entro 60 giorni, a meno che non abbiano espressamente concordato altrimenti e ciò non costituisca una condizione manifestamente iniqua.
- le imprese hanno il diritto di esigere il pagamento degli interessi di mora e di ottenere altresì un importo fisso minimo di €40 a titolo d'indennizzo dei costi di recupero del credito. Esse potranno comunque esigere anche il rimborso di tutti i costi ragionevoli incorsi a tal fine.

- il tasso di legge applicabile agli interessi di mora viene aumentato e portato ad almeno 8 punti percentuali al disopra di quello di riferimento della Banca centrale europea. Non è consentito agli enti pubblici fissare tassi inferiori per gli interessi di mora.
- per le imprese diventa più facile contestare in tribunale termini e pratiche manifestamente inique.
- viene garantita una maggiore trasparenza: gli Stati membri saranno infatti tenuti a pubblicare i tassi applicabili agli interessi di mora, rendendoli così più accessibili per le imprese.
- gli Stati membri vengono incoraggiati a redigere codici di pagamento rapido
- gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare leggi e regolamenti contenenti disposizioni più favorevoli ai creditori rispetto a quelle stabilite dalla direttiva.

Come vengono trattate dalla direttiva le clausole contrattuali e prassi inique?

La direttiva prevede (art. 7) che gli Stati membri dispongano che le clausole contrattuali o le prassi relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possano essere fatte valere oppure diano diritto a un risarcimento del danno qualora risultino gravemente inique per il creditore.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso, tra cui le seguenti:

- a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
- b) la natura del prodotto o del servizio; e
- c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di pagamento o all'importo forfettario di cui alle disposizioni della direttiva stessa.

La direttiva specifica poi che una clausola contrattuale o una prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora e/o il risarcimento per i costi di recupero è considerata gravemente iniqua.

In che modo deve avvenire il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri?

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva sul ritardo dei pagamenti entro il 16 marzo 2013. Ad essi è inoltre richiesto di assicurare la piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla direttiva. A tal fine, essi utilizzano, ove necessario, pubblicazioni specialistiche,

campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento.

In evidenza

Riserva di proprietà (art. 9 della direttiva)

La direttiva consente al venditore di conservare il diritto di proprietà sui beni fintanto che non sia completato il loro pagamento se ciò è stato esplicitamente concordato prima della consegna. Tale clausola è molto importante in quanto ha effetti sulla normativa nazionale di quegli Stati membri in cui non è contemplato il principio della «riserva di proprietà».

Procedura di recupero di crediti non contestati (art. 10 della direttiva)

Una procedura di recupero deve essere introdotta entro 90 giorni dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati.

Risarcimento per tutti i costi di recupero sostenuti (art. 6 della direttiva)

I costi di recupero considerati dalla direttiva sono quelli prodotti da operazioni bancarie nella misura in cui non sono coperti da interessi di mora, oneri amministrativi, costi procedurali, spese per terzi ecc. Tali costi devono essere inclusi nel pagamento salvo che il debitore non sia responsabile del ritardo.

Per approfondire:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:IT:PDF>